

TI_GERICHTE 52.2002.271 vom 7. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.271

FR: TI_GERICHTE 52.2002.271 du 7 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.271 del 7 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.271 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.271 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.271

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.271 Lugano 7 novembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell' _____, contro la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di _____ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia; viste le risposte: - 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato; - 17 luglio 2002 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il ricorrente arch. _____ è contitolare dell'impresa di costruzioni _____ di _____; che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da _____ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. _____ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante; che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile; che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. _____, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione; che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.- all'impresario per violazione formale della LE; che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. _____; che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, _____ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria; che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC; che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di

costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica; che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza; che, nell'evenienza concreta, l'impresa di _____, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso; che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. c e 6 e contrario RLE); che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltagli; che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario; che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario; che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso; che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore; che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata; 1.2. la multa inflitta al ricorrente dal municipio di _____ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.